



# Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 12 del 22/03/2016

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.  
APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 16 30 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	x
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	—
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	—
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	—

Presenti: 4

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Avv Giovanna Di Rienzo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

## IL SINDACO

### PREMESSO:

che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è disciplinato dal D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998;  
che l'art. 6 del sopra citato D.Lgs. demanda alle regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;

che la Regione Calabria con Legge regionale n. 18 dell'11.06.1999 ha approvato le direttive per l'esercizio delle attività commerciali;

che ai sensi dell'art. 28, comma 15 del D.Lgs. n. 114/98 i Comuni devono dotarsi di apposito regolamento del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuando i mercati e le fiere, approvando il relativo Regolamento, le modalità di assegnazione dei posteggi e la superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti;

che le nuove disposizioni applicative della Direttiva Europea sui Servizi, "c.d. Bolkestein" di cui al D.Lgs. n. 59/2010 e la successiva Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, hanno ribadito che il comparto economico del commercio ambulante, operando su "risorse limitate" (nello specifico l'area pubblica), rimane soggetto ad un regime autorizzatorio;

Accertato che il Comune di Bonifati non è dotato di un regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 114/98 e dalla L.R. n.18/1999;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale intende approvare con la presente deliberazione il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ;

**-VISTO** lo schema di regolamento , allegato al presente atto, che consta di n. 33 articoli, predisposto dall'ufficio interessato;

**-RITENUTO** dover procedere all'approvazione dello stesso;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

### VISTI:

- il D.Lgs. 114/1998;

- il D.lgs. 59/2010;

## PROPONE

1. Di stabilire che le premesse si intendono per riportate e costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare, il Regolamento per il commercio su aree pubbliche che consta di n. 33 articoli che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al responsabile dell'Area Affari generali ogni adempimento susseguente il presente atto;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco;

**VISTI** il parere espresso ex art.49 D.Lvo 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

La proposta viene messa al voto e approvata con la seguente votazione dei presenti espressa nelle forme di legge:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

## DELIBERA

**DI APPROVARE** la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e relativa all'oggetto;

**DI DARE ATTO** che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all'art.49 Tuel;

**DELIBERA ALTRESI'** con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati, la immediata esecutività del provvedimento stante l'urgenza a provvedere ai sensi dell'art.134 comma 4 Tuel:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 0



# COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza  
Piazza D.Ferrante- 87020 Bonifati (CS)  
Tel.0982/93338-39-

ALLEGATO alla deliberazione di C.C. nr. 12 del 22.3.2016

**OGGETTO:** PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

“Approvazione Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche.

**PARERE ART. 49 e 147 BIS DEL DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

**A)- Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica:**

BONIFATI, Li 17.03.2016



PER IL RESP. DEL SERVIZIO  
(CARMELA GIARDINO)



## **COMUNE DI BONIFATI**

*Provincia di Cosenza*

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- **D.Lgvo 31.03.1998 N.114**
- **L.R. 11.06.1999 N.18**
- **D.Lgs. n. 59/2010**
- **L. 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziari e di competitività economica (in vigore dal 31 luglio 2010: ha rinnovellato l'art. 19 introducendo la disciplina della SCIA)**

*Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del 22.03.2016*

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

## TITOLO I – DIPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, della legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 ed in particolare l'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione e la trasformazione di prodotti alimentari nei mercati, nelle fiere e nelle sagre, nonché l'attività di vendita itinerante.
2. Con il presente regolamento sono:
  - effettuate le ricognizioni di fiere, mercati e posteggi con relative date e aree di svolgimento;
  - individuare le aree dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e la destinazione merceologica;
  - stabilite le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
  - determinate le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
  - stabiliti i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
  - disciplinare i posteggi per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
  - stabilite le modalità in materia di commercio in forma itinerante;
  - determinati gli orari di vendita;
  - stabilite le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n° 114/98;
  - stabilite le modalità con le quali effettuare la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
  - stabilite le modalità per il riordino e la ricostruzione delle graduatorie di presenze;
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) **autorizzazioni di tipo A**): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;
  - b)-**autorizzazioni di tipo B**): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante (autorizzazione di tipo B, ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività-S.C.I.A.).
  - c) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
  - d) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi destinata all'esercizio dell'attività commerciale;
  - e) **mercato annuale**: il mercato di cui al punto d) si svolge per tutto il corso dell'anno;
  - f) **mercato stagionale**: il mercato di cui al punto d) si svolge per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi nel corso dell'anno;
  - g) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche individuate dal Comune di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione delle ricorrenze individuate;
  - h) **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - i) **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli;
  - l) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
  - m) **per spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
  - n) **settori merceologici**: il settore alimentare ed il settore non alimentare;

o) **imprenditore agricolo**, il soggetto di cui al D.lgs 18.5.2001, n. 228 ( proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi);

## Art. 2

### Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente piano si applicano a tutti gli operatori di commercio sulle aree pubbliche.

## Articolo 3

### Individuazione aree mercatali, cadenza ed orari di svolgimento

1. Le aree destinate al commercio su posteggi in concessione sull'intero territorio del Comune di Bonifati sono individuate come segue:

#### a)- BONIFATI : Piazza Domenico Ferrante

Mercato settimanale

Settore Alimentare e non Alimentare

Giorno di svolgimento: Martedì

Orario di attività : dalle ore 7,30 alle ore 13,30;

Superficie totale dell'area mq. 198 per complessivi n.10 posteggi, **di cui n. 7 di mq. 18 e n. 3 di mq. 24, giusto rilievo planimetrico ( Allegato A)-Numerati dal 1 al 6 settore Non Alimentare e dal 7 al 10 settore Alimentare.**

#### b)- CITTADELLA DEL CAPO: Piazza Marinai D'Italia

Mercato settimanale

Settore Alimentare e non Alimentare

Giorno di svolgimento: Giovedì

Orario di attività : dalle ore 7,30 alle ore 13,30

Superficie totale dell'area mq. 336 per complessivi n. 17 posteggi, di cui n. 5 di mq. 24 e n. 12 di mq 18, giusto rilievo planimetrico (Allegato B) – numerati: dal n. 1 al n. 9 settore Non Alimentare e dal nr. 10 al n. 17 settore Alimentare, oltre a n. 6 posteggi riservati ai produttori agricoli, le cui dimensioni sono dettagliatamente specificate nell'allegato rilievo planimetrico ( Allegato B)

## TITOLO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### Art. 4

#### Modalità di svolgimento dell'attività


1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010, ivi compresi quelli per il settore alimentare, ove necessario, secondo le seguenti tipologie:

a) **su posteggi dati in concessione per dieci anni;**

b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto al rilascio di ad apposita autorizzazione;

### Art. 5

 3

## Richiesta di concessione del posteggio, criteri di assegnazione e soggetti legittimati

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno dell'area del mercato, devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con deposito al protocollo del Comune (o tramite procedura telematica al SUAP Comunale) dagli operatori commerciali sia persone fisiche che giuridiche nei termini indicati nel Bando Pubblico che, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge regionale 18/99, verrà pubblicato sul B.U.R. Calabria. Il bando conterrà l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e l'ubicazione, il settore merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento dell'istanza e quelli per la formazione della graduatoria.
2. Il richiedente dovrà indicare nella domanda: nome, cognome, residenza, sede dell'impresa, codice fiscale, il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 comma 7 e 85 comma 5 lett b) del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e dall'art. 5 del D.Ls 114/98 e sanitari previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività svolta, i metri quadrati che si intende occupare, i settori merceologici di vendita, ed il posteggio del quale chiede la concessione. L'esito dell'istanza pervenuta deve essere comunicata all'interessato entro 90 giorni, decorso il quale la stessa deve intendersi accolta. Le domande pervenute al Comune fuori dal termine indicato sono respinte e non danno alcuna priorità in futuro. Il Comune è tenuto ad esaminare le istanze regolarmente pervenute ed a redigere una graduatoria tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) *Maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore commerciale si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;*
  - b) *Anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;*
  - c) *Ordine cronologico di spedizione delle domande.*
3. Non può essere rilasciata autorizzazione amministrativa a coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 71 comma 7 e 85 comma 5 lett. b) del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59.
4. Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni nel medesimo mercato a favore del medesimo soggetto, le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a questa.
5. Il titolare dell'autorizzazione (persona fisica o società) può essere rappresentato da un coadiutore dipendente o socio, il quale durante le attività di vendita deve essere munito di atto di delega del titolare con allegata fotocopia di un documento di identità e del titolo originale dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, che devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
6. Nel caso di soppressione di determinati posteggi, i titolari di concessione hanno priorità assoluta all'assegnazione di nuovi posti comunque disponibili, indipendentemente dal Settore trattato.
7. Qualora il titolare di autorizzazione di tipo "A" cambi residenza è tenuto a comunicarlo al Comune entro 30 giorni.
8. . Dopo l' assegnazione del posteggio, il titolare dovrà esibire copia dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo e/o altro tributo, entro 30 giorni dall'avvenuta assegnazione e dovrà esibirla ad ogni controllo.
9. L'importo relativo alla concessione come determinato, dovrà essere pagato a mezzo c.c.p. intestato al Comune di Bonifati.
10. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
11. In caso di assenza del titolare del posteggio, quest'ultimo verrà assegnato, solo per la giornata di assenza, agli operatori commerciali determinati secondo la graduatoria prevista al successivo art. 11\_.

### Art. 6 Autorizzazioni di tipo A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune dove il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduto a terzi, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione. La concessione è soggetta a rinnovo esplicito, fatto salvo quanto sarà disposto nella Conferenza Unificata, come riportato nell'allegato alla D.G.R n. 867 del 29.12.2010.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
  - la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
  - la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, della L.R. 18/1999 è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

#### **Art. 7** **Graduatoria**

1. L'assegnazione dei posteggi del mercato di Bonifati è effettuata a seguito della pubblicazione del relativo bando sul BUR Calabria, a cura del Responsabile del SUAP del Comune di Bonifati.
2. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute nei termini e coi modi indicati nel bando e forma la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) Maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore commerciale si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività prendendo in considerazione i due anni immediatamente precedenti la data di approvazione del presente Regolamento attribuendo per ogni giornata di presenza punti 0,25;
  - b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, attribuendo per ogni anno di iscrizione o frazioni superiori a sei mesi, punti 1 ;
  - c) Ordine cronologico di spedizione delle domande;
3. A parità di punteggio, attribuito in applicazione dei punti a) e b) del presente articolo prevale l'ordine cronologico di spedizione delle domande per come rilevabile dal timbro postale.
4. Le domande pervenute fuori termine o non contenenti tutti i dati richiesti dal Bando non vengono prese in considerazione.
5. Al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti il posteggio e in ogni caso al fine di poter procedere alla formazione della graduatoria, il Comune si avvale delle notizie in possesso o comunque delle verifiche esperite dagli addetti alla vigilanza.

**Art. 8**  
**Pubblicità della graduatoria**

1. La graduatoria di cui all' articolo precedente, approvata con provvedimento dell'organo comunale competente, deve essere pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni naturali e consecutivi, consentendo agli aventi diritto di formulare obiezioni entro il termine perentorio di gg. 15 successivi all' ultimo giorno di pubblicazione.

**Art. 9**  
**Utilizzazione della Graduatoria – Assegnazione Posteggi**

2. Divenuta definitiva la graduatoria, anche a seguito dell' esame di obiezioni presentate e di eventuali atti di autotutela adottati, il Comune procede all'assegnazione dei posteggi.
3. Una volta esauriti i posteggi da assegnare il Comune formerà elenco delle concessioni assegnate che costituirà il Ruolo ordinario delle concessioni.
4. Copia del ruolo dovrà essere consegnata al Responsabile del settore vigilanza per gli ulteriori compiti di verifica e di assegnazione dei posteggi.

**Art. 10**  
**Subingresso nei posteggi**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante. Nel caso di cessione per atto tra vivi il cessionario deve comunicare all'ufficio del Comune il sub ingresso sottoscritto dal cedente, ed allegare :
  - l'autorizzazione in originale;
  - copia dell'atto formale di cessione dell'azienda;
  - autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 comma 7 e 85 comma 5 lett b) del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59.
2. Nel caso di cessione per morte del titolare, gli eredi legittimi devono darne comunicazione al competente ufficio entro 60 giorni dall'evento e inviare autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010. In mancanza dei requisiti sopra elencati possono esercitare l'attività solo per un periodo non superiore a sei mesi.

**Art. 11**  
**Assegnazione di posteggi non occupati**

1. I concessionari di posteggio che non lo occupino entro le ore 8.30, non possono più accedere alle operazioni mercatali nella giornata e sono considerati assenti, senza la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati. Tali posteggi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta spunta) .Tale assegnazione è riservata al titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o collaboratore familiare, muniti di autorizzazione

amministrativa in originale e di delega del titolare con allegata fotocopia del documento di identità, presenti al momento dell'assegnazione e siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi;
  - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione, come risulta dall'iscrizione dal registro delle imprese;
  - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
2. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine della graduatoria formulata in base alle annotazioni sul registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale.
  3. Gli agenti di Polizia Municipale provvedono inoltre a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercati.

#### **Art. 12 Posteggi**

1. La delimitazione dei posteggi sarà effettuata in apposite planimetrie allegate al bando .

#### **Art. 13 Procedura di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Per produttori agricoli si intendono gli imprenditori, singoli o associati, che svolgono un attività prevista dall'art. 2135 del C.C. , iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 e che intendono vendere al dettaglio in forma itinerante o presso posteggi mercatali, i prodotti provenienti dalla rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 18.05. 2001, n. 228.
2. L'assegnazione di posteggi ai produttori agricoli è effettuata nel rispetto della legge 9 febbraio 1963, n. 59, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed in caso di parità di data sulla base della maggiore anzianità di autorizzazione rilevata dalla data di rilascio.
3. Ai titolari di concessione dei posteggi di cui al presente articolo è fatto obbligo di comprovare la qualifica di agricoltori mediante l'esibizione di un certificato rilasciato dal Comune di residenza.

#### **Art. 14 Canone posteggio**

1. La tariffa per il calcolo del canone è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28.06,2012.
2. I commercianti assegnatari di posteggio dovranno effettuare il pagamento del canone in due versamenti semestrali ed in via anticipata entro l'inizio di ciascun semestre. La somma da versare si ottiene moltiplicando la tariffa per la superficie del posteggio assegnato e per il numero delle settimane comprese nel semestre.
3. Gli spuntisti del mercato, verseranno agli incaricati il canone relativo all'intero posteggio, anche se occupato parzialmente, per la singola presenza maggiorato del 50%.
4. I canoni possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale.
5. I commercianti su aree pubbliche assegnatari di posteggio potranno accedere nelle aree mercatali previa esibizione, a richiesta degli incaricati del comune della ricevuta di versamento del canone semestrale corrispondente al posteggio assegnato e per il semestre di riferimento. Questi ove non

*pe*<sup>7</sup>

saranno in possesso della ricevuta di versamento ovvero non verrà esibita a richiesta degli incaricati, non potranno accedere all'area mercatale.

6. Gli spuntisti verseranno all'atto dell'ingresso nel mercato, la somma stabilita agli incaricati del Comune.
7. Il mancato pagamento della tariffa o del canone dell'intero semestre comporta la decadenza dal diritto di occupare il posteggio e la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione della posizione debitoria, che dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine si procederà alla revoca della concessione, facendo salvo il diritto dell'Ente di procedere al recupero delle somme evase.

#### **Art. 15**

#### **Sospensione dell'Autorizzazione**

1. Si procederà alla sospensione dell'Autorizzazione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni 20 in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. N. 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Nel caso di cui al comma 1 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 16, comma 2.

#### **Art. 16**

#### **Revoca dell'autorizzazione**

1. Si procede alla revoca dell'autorizzazione di tipo A), con le modalità di cui al comma 2 , al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
  - quando l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
  - quando l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
  - quando trattandosi di subingresso l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
  - Quando l'operatore non utilizzi senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori, complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - Mancato pagamento del canone dell'intero semestre;
  - In tutti i casi di violazione di cui al 4° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;
  - Gravi violazioni delle norme di cui al presente regolamento;
  - Per motivi di pubblico interesse.
2. Il Responsabile del Servizio, avuta notizia del verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, inviterà l'interessato con avviso formale, da notificarsi a mezzo del Messo Comunale ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi presso il Comune con preavviso di almeno 15

- giorni per fornire eventuali controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine, ovvero sulla base delle contro deduzioni esposte, il responsabile del Servizio adotterà i provvedimenti ritenuti necessari:
- 3 Qualora si debba procedere alla revoca o alla sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tra quelli eventualmente disponibili in quanto non assegnati o mediante l'istituzione di un nuovo posteggio nell'area del mercato.
  - 4 Con la revoca dell'Autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 decade anche la concessione del posteggio.

#### **Art.17**

#### **Orario di accesso e di sgombero**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U. 267/2000, ed a titolo di indirizzo sulla scelta degli orari da parte del Sindaco, i mercati su aree scoperte si effettuano nella seguente fascia oraria:
  - a) dalle ore 07,30 alle ore 13,30 ;
2. I posteggiatori entro le ore 08,30, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato;
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,30, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero.
4. Entro le ore 14,30 tutti i posteggiatori debbono aver sgomberato l'intera area interessata al mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area;
5. I posteggi che entro le ore 08,30 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità di cui all'art. 11.
6. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 5 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 08,30.
8. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria è svolto, nell'ambito delle proprie competenze, dall'Azienda Sanitaria Locale.
9. In caso di festività coincidente con la giornata di mercato l'attività è sospesa, salvo diverse disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale di concerto, con le organizzazioni sindacali di categoria del commercio più rappresentative a livello nazionale;

#### **Articolo 18**

#### **Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi**

1. L'ufficio commercio, in base ai posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati), emette i bandi per la miglioria che saranno comunicati agli operatori del mercato per l'assegnazione dei posti liberi.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato dovranno produrre domanda scritta al Comune entro il quindicesimo giorno dalla data di emissione del bando.
3. I criteri di priorità per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - o maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente, rilevabile dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
  - o maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
4. Lo scambio di posteggio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma

 9

- congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'Ufficio incaricato, al rilascio delle nuove autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.
5. Sia per le migliorie, sia per lo scambio posteggi l'accoglimento è subordinato alla regolarità della posizione dei concessionari in ordine ai pagamenti della COSAP e TARI.
  6. Gli spostamenti per miglioria e lo scambio consensuale di posteggio non si applicano ai posteggi riservati agli agricoltori e ai portatori di handicap.
  7. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno previsto dal bando.
  8. La mancata comunicazione dell'avvenuto scambio, comporta la sanzione di cui all'art. 29 comma 2 del D. lgs. N.114/98.
  9. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

### **Art. 19**

#### **Prescrizioni e divieti nei mercati**

1. L'ordine ed il regolare funzionamento dei mercati sono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito dei mercati.
2. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi del presente regolamento. Tale provvedimento deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
3. E' vietato svolgere l'attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco secondo gli indirizzi di cui all'art 18 del presente Regolamento.
4. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
5. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00.
7. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione di quanto utile e necessario per la vendita di dischi, CD e cassette. Il volume di amplificazione deve essere tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine dei mercati, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.
10. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e depositati in corrispondenza del posto assegnato.
11. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
12. Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
13. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98;
14. Ai soli venditori di piante e arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

15. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
16. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
17. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38 del presente Regolamento.
18. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

### TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

#### Art. 20

#### Commercio itinerante

1. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante è disciplinata dalla legge regionale n. 18/1999. L'attività di che trattasi abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore nonché su ogni area pubblica non vietata con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce venga esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
  - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
3. Limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, per la tutela dell'igiene, la sosta deve avvenire su aree pavimentate, lontano sia da fonti che provocano polveri, sia da servizi igienici e depositi di rifiuti.
4. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale, inoltre è vietata la vendita con l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.
5. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori a 30 minuti di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 m. Non è consentito sostare più volte nel medesimo punto.
7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
8. I commercianti esercenti l'attività di vendita in forma itinerante dovranno osservare rigorosamente l'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali a posto fisso.

#### Art. 21

#### Requisiti per lo svolgimento del commercio in forma itinerante

**Per svolgere l'attività commerciale occorre possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1 e 2 del D.LGS. 59/2010:**

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.


2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

**Chi intende esercitare la vendita su aree pubbliche di prodotti di tipo alimentare, inoltre deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.LGS 59/2010:**

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della

 12

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al REC

## **DOCUMENTI DA PRESENTARE**

- modulo della SCIA;
- fotocopia del documento di identità dei soggetti che hanno firmato il modulo;
- fotocopia del permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

**Nel caso di vendita di prodotti alimentari, sono richiesti anche:**

- SCIA sanitaria relativa al mezzo di trasporto della merce;
- se il requisito professionale consiste nel superamento del corso sul commercio alimentare è possibile:
  - a. indicare direttamente nel modulo di denuncia di inizio attività il luogo dove è stato tenuto il corso e la data di rilascio dell'attestato;
  - b. presentare la fotocopia dell'attestato del corso.

Nel caso in cui la comunicazione venga presentata da una Società deve essere allegata una fotocopia dell'atto costitutivo della società debitamente registrato.

Nel caso di subingresso deve essere allegata copia dell'atto di cessione di azienda debitamente registrato.

**La SCIA ha efficacia dal giorno di presentazione al Comune.**

**I modelli SCIA possono essere scaricati dal portale SUAP CALABRIA.**

### **Art. 22**

#### **Subingresso nell'autorizzazione di Tipo B**

1. Per il subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

## **TITOLO IV –MERCATI STAGIONALI**

### **Art. 23**

#### **Individuazione aree**

1. I Mercati Stagionali si svolgono con cadenza giornaliera, per almeno cinque giorni la settimana e per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 180 per ogni anno solare;
2. Vengono individuate due aree mercatali da adibire a mercatini stagionali e precisamente:

**a) CITTADELLA DEL CAPO:**

**ZONA SOTTOSTANTE EDILSOLE – riservato ai produttori agricoli**

Periodo di svolgimento dal 01.07 al 31/08, tutti i giorni della settimana;

Orario di attività : dalle ore 7,30 alle ore 13,30

Posteggi complessivi n. 8 le cui dimensioni sono dettagliatamente specificate nell'allegato rilievo planimetrico.

**b) Via Gramsci – per tutte le categorie merceologiche, (alimentari e non alimentari)**

compreso i prodotti dell'artigianato locale, nazionale ed internazionale, bigiotteria, articoli da regalo e souvenirs, libri, articoli audiovisivi ecc..

Periodo di svolgimento dal 01.06 al 30/09, tutti i giorni della settimana;

Orario di attività : dalle ore 19,00 alle ore 1,00

Posteggi complessivi n. 8 le cui dimensioni sono dettagliatamente specificate nell'allegato rilievo planimetrico.

**ART. 24**

**Autorizzazione per i mercati stagionali**

1. L' Autorizzazione per i mercati stagionali è rilasciata, su richiesta degli interessati, nei limiti dei posteggi disponibili di cui al precedente art. 23 lett.a) ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione per i mercati stagionali di cui al precedente art. 23 lett. b) è rilasciata a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998;
3. Le istanze devono essere presentate, pena improcedibilità della domanda, almeno 45 giorni prima della decorrenza del periodo suddetto;

**Art. 25**

**Autorizzazioni per posteggi temporanei**

1. Durante le feste civili e religiose o durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione circense, culturale, sportiva, di animazione o di altra natura che comporti riunione straordinaria di persone, occasionale e non ripetuta nel corso dello stesso anno, il Responsabile del Servizio, su richiesta degli interessati può rilasciare per il periodo strettamente legato a tali eventi e comunque per un periodo non superiore a 8 giorni, l'autorizzazione dei posteggi temporanei.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998.
3. Le istanze devono essere presentate, pena improcedibilità della domanda, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'occupazione dell'area con allegata copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. L'Ufficio competente procede alla verifica dell'idoneità delle aree richieste, accertando, in particolare, la rispondenza delle stesse alle prescrizioni del Codice della Strada ed alla disciplina del commercio su aree pubbliche.

**TITOLO V - FIERE**

**ART. 26**

**Determinazione delle aree**

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall' afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche individuate dal Comune di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione di individuate ricorrenze.
2. Nell'ambito del territorio comunale sono individuate, in occasione delle seguenti feste:

a)- **BONIFATI**

- 22 Gennaio – festa votiva Madonna del Rosario;
- 15 Agosto - fiera ferragosto;
- 1° domenica di Ottobre: festa Madonna del Rosario

Ubicazione: Piazza Domenico ferrante, Via Montecalvario, Via San Francesco

Posteggi n.60

Settori: Alimentare e Non Alimentare;

b)- **CITTADELLA DEL CAPO:**

- 24 Giugno: festa di San Giovanni;
- 07 Agosto: festa di San Gaetano;

Ubicazione: Via Don Minzoni, P.zza De Gasperi, zona sottostante Edilsole, area parcheggio come da allegato rilievo planimetrico. ;

Posteggi n. 10

Settori: Alimentari e non Alimentare

**Art. 27**

**Domanda di concessione del posteggio**

1. La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg. Prima dello svolgimento della fiera.
2. Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

**Art. 28**

**Criteri di assegnazione dei posteggi**

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile del Procedimento, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze;
  - b) anzianità desunta dal registro imprese;
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

**Art. 29**

**Assegnazione provvisoria dei posteggi**

1. L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal Comando Vigili Urbani, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 30**  
**Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'art. 29 comma 1 del D.Lg.vo 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento, è punito con le sanzioni previste dall'articolo 29 del comma 2, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e ss mm e dall'articolo 20 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 .
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per non superiore a venti giorni. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
4. Fermo restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art.29 del D.Lgs.n. 114 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999.

**Art. 31**  
**Rinvio alle disposizioni di legge**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgvo n. 114/1998 alla L.R. N. 18/1999 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

**Art. 32**  
**Abrogazione**

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

**Art. 33**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, composto da n. 33 articoli e n. 5 allegati, entrerà in vigore decorsi, quindici giorni successivi a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.




Allegato A: PLANIMETRIA SPAZI MERCATALI: P.zza Ferrante



Allegato B: PLANIMETRIA SPAZI MERCATALI: Cittadella del Capo - P.zza Mercato

Via Nazionale

Via C. Colombo




LEGENDA:

LOTTE PREVISTI PER IL POSTEGGIO:

- Tipologia 1: mq 18 (mt 6x3) - 12 lotti (216 mq) - di cui 8 lotti destinati al settore alimentare [A]
- Tipologia 2: mq 24 (mt 8x3) - 5 lotti (120 mq)
- Tipologia 3: 4 lotti da mq 10 (mt 4x2,5) e 2 lotti da mq 7,5 (mt 3x2,5) - comples. mq 55 da destinare ai produttori agricoli


Scala 1:200

Allegato C: Individuazione aree da destinare a mercati stagionali - Cittadella del Capo



## LEGENDA

### TIPOLOGIE PREVISTE PER I MERCATI STAGIONALI




Lotti da destinare ai produttori agricoli  
Viabilità sotto Complesso Edil Sole




Lotti da destinare ad altre destinazioni  
Via Gramsci




Allegato D: PLANIMETRIA SPAZI FIERISTICI Bonifati Centro







Allegato E: Individuazione aree con destinazione fieristica - Cittadella del Capo



**LEGENDA**

 COLLOCAZIONE SUPERFICIE FIERISTICA  
RIPARTIZIONE SU UN PERIMETRO DI CIRCA ml 815

**TIPOLOGIE PREVISTE PER IL POSTEGGIO**

- |   |  |
|---|--|
|  | 1. Tipologia da 12,00 mq. (mt. 3,00 x 4,00)  |
|  | 2. Tipologia da 18,00 mq. (mt. 3,00 x 6,00)  |
|  | 3. Tipologia da 24,00 mq. (mt. 3,00 x 8,00)  |
|  | 4. Tipologia da 36,00 mq. (mt. 3,00 x 12,00) |

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. *Giovanna DI RIENZO*)

IL SINDACO  
(Antonio Giovanni *MOLLO*)

La presente deliberazione stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune giorno **30 MAR. 2016** (Albo n: **243**) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;  
Bonifati, Li **30 MAR. 2016**



IL RESP. DELL'ALBO PRETORIO  
(Mario *RUGIERO*)

La suesesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
  - È divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Carmela *GIARDINO*)

Per copia conforme all'originale  
Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO